

CONVENZIONE

per l'affidamento, ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36, del

Servizio Idrico Integrato

dell'**Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma.**

L'anno 2002, il giorno 6 del mese di agosto presso la sede della Provincia di Roma in via IV Novembre, 119/a 00187 Roma

TRA

Il Presidente della Provincia di Roma dott. Silvano Moffa in rappresentanza dell'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma, più oltre denominata Autorità di Ambito, costituita dai comuni di:

Affile, Agosta, Albano Laziale, Allumiere, Anguillara Sabazia, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Ardea, Ariccia, Arsoli, Artena, Bellegra, Bracciano, Camerata Nuova, Canale Monterano, Canterano, Capena, Capranica Prenestina, Carpineto Romano, Casape, Castel Gandolfo, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Castelnuovo di Porto, Cave, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Cerveteri, Ciampino, Ciciliano, Cineto Romano, Civitavecchia, Civitella San Paolo, Colferro, Colonna, Fiano Romano, Filacciano, Filettino, Fiumicino, Formello, Frascati, Galliciano nel Lazio, Gavigliano, Genazzano, Genzano di Roma, Gerano, Gorga, Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Jenne, Labico, Ladispoli, Lanuvio, Lariano, Licenza, Mandela, Manziana, Marano Equo, Marcellina, Marino, Mentana, Monte Porzio Catone, Montecompatri, Montelanico, Monterotondo, Morlupo, Nazzano, Nemi, Olevano Romano, Oriolo Romano, Palestrina, Percile, Pisoniano, Poli, Pomezia, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora,

Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roiate, Roma, Roviano, Sacrofano, Sambuci, San Cesareo, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano, Santa Marinella, Sant'Angelo Romano, Sant'Oreste, Saracinesco, Segni, Subiaco, Tivoli, Tolfa, Torrita Tiberina, Trevi nel Lazio, Trevignano Romano, Vallepietra, Valmontone, Vejano, Velletri, Vicovaro, Zagarolo e dalle Province di Frosinone, Roma, Viterbo tutti ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma, più oltre denominato ATO 2, così come individuato dall'articolo 2 della Legge Regionale 22 gennaio 1996 n. 6 e poi modificato dalla Legge Regionale n. 31 del 4 novembre 1999

il quale interviene al presente atto come responsabile del coordinamento delle attività dell'Autorità di Ambito

E

Acea ATO 2 S.p.A., più oltre denominata Gestore, con sede in piazzale Ostiense, 2 00154 Roma rappresentata dall'ing. Biagio Eramo in qualità di presidente della Società.

PREMESSO

- che la legge 5 gennaio 1994 n.36, più oltre L.36/94:

- detta i criteri per la tutela e l'uso delle risorse idriche
- ha definito il Servizio Idrico Integrato come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, servizio più oltre denominato anche S.I.I.

- che la legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6, più oltre L.R. 6/96, ha:

- delimitato gli ambiti territoriali ottimali della Regione Lazio,

ed in particolare quello denominato ATO 2;

- indicato come forme di cooperazione tra i Comuni e le Provincie interessate per la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità la convenzione di cooperazione o il consorzio come rispettivamente previsti dagli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo n. 267/00;
- che i comuni e le provincie dell'ATO 2 in data 9 luglio 1997 hanno sottoscritto la Convenzione di Cooperazione al fine di coordinarsi per organizzare il servizio idrico integrato;
 - che la Legge Regionale del 9 luglio 1998 n. 26 ha dettato, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 della legge L.36/94, le norme per il trasferimento del personale al Gestore del S.I.I.;
 - che la Giunta Regionale del Lazio:
 - ha fissato, ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 6/96, con delibera del 31 luglio 1997 n. 5108 i criteri e gli indirizzi per la rilevazione delle opere esistenti e la formazione del Piano d'Ambito;
 - ha approvato, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 6/96, con delibera del 4 novembre 1997 n. 6924 la "Convenzione tipo per la gestione del Servizio Idrico Integrato" secondo il cui schema è stato predisposto il presente atto;
 - che i comuni e le provincie dell'ATO 2 con la sottoscrizione della Convenzione di Cooperazione hanno costituito, ai sensi degli articoli 6 e 4 della L.R. 6/96 la precedentemente nominata Autorità di Ambito per la

- gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato;
- che i comuni e le provincie dell'ATO 2 hanno deciso di adottare per la gestione del S.I.I. la forma della società a prevalente capitale pubblico così come prevista dall'articolo 22 comma 3 lettera e della legge 142 del 1990 (comma 1 dell'art. 12 della Convenzione di Cooperazione);
 - che i comuni e le provincie dell'ATO 2 hanno individuato il Gestore nella allora Azienda Speciale del Comune di Roma A.C.E.A. dopo la sua trasformazione in Società per Azioni a prevalente capitale pubblico (comma 2 dell'art. 12 della Convenzione di Cooperazione);
 - che i comuni e le provincie dell'ATO 2 con delibera 1/99 della Conferenza dei Sindaci del 26 novembre 1999 hanno preso atto e riconosciuto che ACEA S.p.A., quale risultante dalla "trasformazione" dell'Azienda speciale A.C.E.A. - Azienda Comunale Energia & Ambiente in Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale per la gestione di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 22, comma terzo, lett. e) legge 8 giugno 1990 n. 142, soddisfaceva tutte le condizioni e possedeva tutti i requisiti previsti dall'art.12 della Convenzione di Cooperazione ed, in attuazione di quest'ultima disposizione, ha confermato ACEA S.p.A. quale soggetto affidatario della gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ATO2 Lazio Centrale-Roma per il tramite di ACEA ATO 2 S.p.A. e che pertanto l'affidamento del servizio è avvenuto con la predetta delibera;
 - che l'Autorità di Ambito come sopra costituita ha:
 - individuato, secondo i succitati criteri fissati dalla Regione Lazio, le procedure e modalità di raggiungimento degli

obiettivi posti dalla L.36/94 predisponendo, previa ricognizione delle opere oggi utilizzate per la erogazione dei servizi compresi nel S.I.I., un programma degli interventi necessari all'adeguamento del sistema idrico accompagnato dal relativo piano finanziario, nonché dal connesso modello gestionale ed organizzativo e dalle modalità di applicazione delle tariffe, predisponendo ed approvando i documenti allegati che sono stati redatti con criteri che assicurano il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione coerentemente a quanto disposto dagli articoli 11 e 13 della legge 36/94.

- rilevato l'esistenza di concessioni di servizi, compresi tra quelli del S.I.I. oggetto della presente convenzione elencate nel capitolo 7.1 "Elenco dei soggetti tutelati e servizi loro affidati" dell'allegato Disciplinare Tecnico;
 - verificato le garanzie richieste e quelle offerte dal Gestore, così come risultano dalla documentazione;
- che le parti a tutti gli effetti del presente atto eleggono rispettivamente domicilio:
- l'Autorità di Ambito presso la sede della Provincia di Roma in via IV Novembre, 119/a 00187 Roma;
 - il Gestore presso la sede dell'ACEA ATO 2 in piazzale Ostiense, 2 00154 Roma
- che le premesse sono parte integrale e sostanziale della presente convenzione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

TITOLO I - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 1) Affidamento del Servizio Idrico Integrato

1. L'Autorità d'Ambito affida al Gestore che accetta la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma alle condizioni indicate nei seguenti articoli.
2. Per l'esecuzione del servizio sono affidati in concessione d'uso, per la durata della presente convenzione, le opere, gli impianti e le canalizzazioni tutte come risulteranno dalle tabelle redatte ai sensi dell'art.19 del Disciplinare Tecnico.
3. La gestione del servizio è affidata al Gestore, per la durata prevista della presente convenzione, in via esclusiva e verrà svolta secondo le modalità descritte negli allegati ed ogni altra previsione della presente convenzione.

Articolo 2) Divieto di sub-affidamento anche parziale del servizio

1. E' fatto divieto al Gestore di affidare anche in parte il Servizio Idrico Integrato a terzi.

Articolo 3) Modalità di affidamento da parte del Gestore di attività comprese nel servizio affidato.

1. Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà avvalersi per la esecuzione di singole attività previste nella gestione del S.I.I. di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture.
2. Il Gestore altresì favorirà per l'esecuzione di opere, servizi, forniture

ed operazioni finanziarie accessorie, utili e/o necessarie per il corretto espletamento del S.I.I. l'impiego, laddove esistenti, delle forze lavorative, economiche, produttive e finanziarie insistenti e/o operanti sui territori oggetto degli interventi, nel rispetto delle normative vigenti.

3. Il Gestore nei contratti posti in essere ai sensi dei precedenti commi dovrà espressamente prevedere che i diritti di terzi nascenti da tali contratti decadranno con la risoluzione o la decadenza della presente convenzione e che successivamente tali diritti potranno essere rinegoziati dall'Autorità di Ambito o dal soggetto cui sarà successivamente affidata la gestione.

TITOLO II - OGGETTO E DURATA

Articolo 4) Descrizione del servizio

1. Il Gestore dovrà garantire i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, necessarie alla popolazione ed alle attività dell'ATO 2 così come meglio elencati nel capitolo 1 del disciplinare allegato e più oltre indicato come Disciplinare Tecnico.
2. Per la alimentazione del servizio sono affidate al Gestore le fonti di approvvigionamento specificate nell'allegato Piano d'Ambito, più oltre denominato anche Piano. Restano ferme le concessioni di derivazione idrica già affidate direttamente al gestore che dovrà utilizzarle per la gestione del S.I.I..
3. Potranno inoltre essere affidate al Gestore, ad integrazione e/o in sostituzione delle fonti suindicate, quelle individuate con le modalità

e alle condizioni di cui al capitolo 2 del Disciplinare Tecnico.

4. Il Gestore, secondo le previsioni in tal senso del Piano e nel quadro della normativa vigente, può acquisire acqua da terzi.
5. Il Gestore avvierà il S.I.I. con le modalità descritte nel cap. 3 del Disciplinare Tecnico e nell'allegato 2.1.

Articolo 5) Area di intervento

1. Il Gestore dovrà garantire la gestione dei servizi affidati, per il territorio comunale dei comuni compresi nell'ATO 2.
2. Qualora, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 6/96, variasse la delimitazione dell'ATO 2 le parti concorderanno le variazioni al Piano con le conseguenti variazioni della tariffa, nel rispetto dei criteri adottati per la redazione del Piano, secondo le modalità di cui al successivo articolo 18; le parti si attiveranno fin dalla proposta della Giunta, prevista dal II comma del citato articolo 3, per una preventiva analisi e valutazione degli effetti sul Piano dei contenuti proposta stessa.

Articolo 5bis) Interferenze inter ambito

1. Come specificato nel Piano, il S.I.I. dell'ATO 2 interferisce con gli ATO di Viterbo (ATO 1), di Rieti (ATO 3), di Latina (ATO 4) e di Frosinone (ATO 5) e con aree della Regione Abruzzo, il Gestore pertanto si impegna al rispetto delle previsioni delle convenzioni che saranno definite ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 6/96, con conseguente inserimento dei relativi costi in tariffa.

Articolo 6) Livelli di servizio e riduzione delle perdite

1. Il Gestore prende atto che i livelli dei servizi affidati sono

attualmente quelli descritti nel capitolo 4 del Disciplinare Tecnico.

2. Il Gestore si impegna a garantire i livelli di servizio previsti nel Piano e riportati nel capitolo 5 del Disciplinare Tecnico nei termini e con le modalità ivi definite; il raggiungimento nei termini previsti di tali livelli è presupposto per le variazioni di tariffa previste al successivo articolo 12.
3. Il Gestore procederà alla specifica campagna di ricerca delle perdite, di cui al Decreto Ministeriale 8 gennaio 1977 n. 99, secondo i tempi e le modalità di cui al capitolo 1 del Disciplinare Tecnico, con gli interventi di adeguamento degli impianti e reti esistenti i cui tempi, modalità e oneri sono indicati al capitolo 17 del Disciplinare Tecnico.

Articolo 7) Modalità di esecuzione della gestione del Servizio Idrico

Integrato

1. Il Gestore si impegna a condurre la gestione del servizio secondo il modello gestionale previsto nell'allegato 3 e nel capitolo 6 del Disciplinare Tecnico.
2. Il Gestore, nell'ambito delle previsioni di cui al primo comma e nel rispetto di quanto previsto nel presente atto, organizzerà in piena autonomia le risorse necessarie al servizio, rimanendo responsabile della erogazione delle prestazioni previste nel Piano.
3. Qualsiasi controversia dovesse insorgere, a qualsiasi titolo, tra le parti ed anche in caso di risoluzione, scioglimento del contratto per qualsiasi titolo o ragione, scadenza del termine di concessione, di ricorso al Collegio arbitrale di cui al successivo art.36, il Gestore sarà comunque obbligato a garantire la continuità del servizio sino alla

eventuale consegna al nuovo gestore

Articolo 8) Soggetti tutelati

1. Il Gestore prende atto che, come dettagliatamente descritto e motivato nel Piano, attività e servizi inerenti il S.I.I., così come descritti nel capitolo 7 del Disciplinare Tecnico, saranno svolti dai soggetti e/o enti titolari di concessioni di pubblici servizi indicati nel suddetto capitolo del Disciplinare Tecnico.

I rapporti tra Gestore e i soggetti tutelati saranno regolati da apposite convenzioni redatte tra le parti (Gestore e soggetto terzo) che saranno preventivamente visionate ed approvate dall'A.ATO.

Rispettivamente alla cessazione di detti enti o alla scadenza delle citate concessioni, beni ed impianti utilizzati per i servizi come sopra descritti, saranno affidati, per la gestione dei servizi, dagli Enti locali titolari, al Gestore secondo le modalità previste nel capitolo 8 del Disciplinare Tecnico. Il canone di spettanza sarà ridistribuito con le stesse modalità descritte nell'allegato 2.4.

2. Le modalità di coordinamento, collaborazione tecnica ed operativa, tra il Gestore e gli enti sopra nominati sono definite al capitolo 9 del Disciplinare Tecnico.
3. Il Gestore si impegna pertanto a svolgere la sua attività favorendo, ogni forma di collaborazione con detti enti al fine di assicurare una gestione del servizio improntata a metodologie di forte integrazione.
4. Il Gestore garantisce il subentro nelle attività degli enti di cui al primo comma del presente articolo nei tempi previsti nel capitolo 10 del Disciplinare Tecnico; si rende inoltre disponibile in tal senso

anche in caso di cessazione di tali attività in tempi anticipati rispetto alle previsioni. Tali ultimi eventi saranno presupposto di aggiornamento del Piano e conseguente variazione della tariffa, ai sensi del successivo articolo 18.

5. Per quanto riguarda il Consorzio “Acquedotto Simbrivio” attualmente commissariato, nella cui gestione subentrerà il soggetto gestore, l’attuazione degli specifici investimenti già finanziati alla data di presa in carico, rimarrà a cura del Commissario che potrà avvalersi delle strutture del gestore per la condivisa progettazione e realizzazione.

Articolo 8 bis) Interferenze interne all’ATO

1. Oltre alle interferenze inter ambito segnalate all’art. 5bis, esistono interferenze interne all’ATO 2 riconducibili a queste tipologie:
 - acquisto acqua da privati;
 - utilizzo di opere di proprietà di privati;
 - produzione e vendita di energia idroelettrica;
 - aree di salvaguardia interne all’ATO.
2. Queste interferenze saranno individuate dal Gestore al momento della consegna delle opere e saranno regolate da apposite convenzioni redatte tra le parti (Gestore e soggetto terzo) che saranno preventivamente approvate dall’A.ATO.
3. I costi ed i proventi dovuti a queste interferenze si intendono ricompresi nella voce costi operativi per il computo della tariffa idrica.

Articolo 9) Regolamento di utenza, Carta dei servizi ed informazione al

pubblico e agli utenti

1. Il rapporto tra il Gestore e gli utenti è regolato dal Regolamento di utenza nel quale, coerentemente alle previsioni del Piano, sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire i servizi agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso.
2. Il regolamento di servizio è periodicamente aggiornato, in accordo tra le parti ed in coerenza con la carta dei servizi di seguito richiamata, per adeguarlo alle variazioni del Piano.
3. Al fine di favorire un rapporto equilibrato con l'utenza, il Gestore adotta la Carta dei servizi allegata e ne assicura la diffusione attraverso la consegna di una copia ad ogni utente e la disponibilità presso tutti i suoi uffici aperti al pubblico.
4. Nella Carta dei servizi sono illustrati in forma chiara le modalità, i criteri e i livelli di qualità dei servizi erogati che il Gestore si impegna a garantire, i rimborsi dovuti all'utente per le inosservanze di tali previsioni, i tempi di risposta scritta ai reclami nonché orari e modalità di relazione con il pubblico.
5. La Carta verrà aggiornata, su indicazione dell'Autorità di Ambito, per adeguarla all'innalzamento dei livelli di servizio previsti nel Piano e per migliorarne l'efficacia.

Articolo 10) Ulteriori servizi

1. Il Gestore, al fine di garantire efficienza ed unitarietà del servizio affidatogli, si impegna, su richiesta dell'Autorità di Ambito, o su sua

proposta accettata dall'Autorità di Ambito, ad eseguire i servizi non ricompresi tra quelli ad esso affidati con il presente atto ma connessi od accessori al S.I.I. che si rendessero necessari od opportuni per cause imprevedute o permettessero un miglioramento dei servizi ad esso affidati.

2. Le modalità ed i compensi dei servizi richiesti ai sensi del comma precedente verranno preventivamente concordati tra le parti, adottando per i servizi ricompresi nel S.I.I., e per quanto possibile per le altre tipologie di servizi, le modalità di determinazione degli interventi e del compenso utilizzate per il presente atto.
3. Il Gestore ha facoltà di svolgere anche prestazioni per conto di terzi privati purché dette attività, delle quali dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa alle attività del Servizio Idrico Integrato, non pregiudichino l'ottimale svolgimento del S.I.I. e/o determinino maggiori costi per gli utenti di detto servizio; il rispetto della prima condizione dovrà essere espressamente incluso nella certificazione di cui al successivo articolo 27 secondo comma.
4. Per le attività di cui al comma precedente, il Gestore può utilizzare strutture, opere, aree ed impianti afferenti al servizio affidato dandone comunicazione all'A.ATO dalla quale risulti la compatibilità con l'utilizzo delle opere ai fini dell'espletamento del S.I.I. (come espresso nel precedente comma 3). Il Gestore dovrà comunque determinare preventivamente con l'A.ATO le modalità e le condizioni tecniche ed economiche dell'utilizzo.
5. Al Gestore vengono inoltre affidati i servizi disciplinati con separate

convenzioni che saranno comunicate con le modalità indicate all'art.11 del Disciplinare Tecnico:

6. Inoltre previo consenso della Provincia e del Comune già titolare, il Gestore e/o altra società controllata da ACEA S.p.a., potrà gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, con questo compatibile, anche se non estesi all'intero ambito ottimale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 legge 36/94. Tali affidamenti saranno disciplinati tramite apposite convenzioni, anche in tale contesto verranno valorizzate le attività economiche produttive locali nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 11) Durata

1. La presente convenzione ha la durata di anni 30 (trenta) a partire dalla data della sua sottoscrizione.
2. Nel caso in cui la predetta durata sia ridotta per qualsiasi ragione non dipendente dalla volontà delle parti, le stesse si impegnano a negoziare in buona fede le nuove condizioni che, garantendo il risultato economico finanziario della gestione previsto dal piano, rapportato al nuovo periodo di durata della convenzione, assicurino, nell'insieme dell'ATO e compatibilmente con la nuova tariffa, i livelli di servizio e gli investimenti già previsti nel Piano rispondendo alle emergenze prioritarie indicate dalla Segreteria Tecnico Operativa.
3. Le parti, in ogni caso di scioglimento e/o annullamento o anticipata cessazione della presente convenzione, che non siano dipendenti da fatto o colpa del Gestore o dalla volontà delle parti medesime, si

impegnano reciprocamente ed in buona fede a studiare ed attuare soluzioni che comportino la migliore salvaguardia possibile per il Gestore, precisando che l'eventuale annullamento o l'anticipata cessazione della presente convenzione, salva diversa prescrizione legislativa, fa rivivere il preesistente affidamento ad ACEA ATO 2 del servizio idrico integrato nell'ambito del territorio dei Comuni di Roma e Fiumicino.

4. Resta, in ogni caso escluso, nelle ipotesi di cui ai precedenti punti 2 e 3, ogni diritto al risarcimento in danno e a favore di ciascuna delle parti e degli Enti Locali facenti parte dell'ATO 2, fermo rimanendo, in favore del Gestore, l'indennizzo di cui al successivo articolo 35.2.

TITOLO III - COMPENSO

Articolo 12) Tariffa

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato così come descritto al precedente articolo 4.
2. La tariffa e le relative articolazioni come di seguito riportate sono state determinate dall'Autorità di Ambito secondo le disposizioni dell'articolo 13 della L.36/94 e del Metodo Normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento di cui al Decreto Ministro dei Lavori Pubblici del 1 agosto 1996 e successivi aggiornamenti, più oltre Metodo Normalizzato, coerentemente alle indicazioni contenute nel Piano con particolare riferimento all'ivi contenuto Piano degli interventi e connesso Piano finanziario; il tutto come meglio riportato al capitolo 12 del Disciplinare Tecnico.
3. La tariffa verrà definita come da Piano tariffario,

4. Per gli anni successivi al primo le tariffe varieranno, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, con l'applicazione del tasso di inflazione programmato, oltre alla differenza tra il tasso di inflazione programmata ed il tasso di inflazione reale dell'anno precedente rilevato dall'ISTAT secondo l'indice nazionale dei beni al consumo dell'intera collettività, ed il coefficiente K del limite di prezzo secondo il disposto degli articoli 1 e 5 del Metodo Normalizzato.
5. Il limite di prezzo K, di cui al precedente comma, è individuato nel Piano Tariffario allegato.
6. La riduzione dei costi operativi avverrà alle condizioni e secondo le modalità previste all'art. 12 del disciplinare, fermo restando che la misura dell'incremento di efficienza annua è fissata nel 2%, 1% e 0,5% in relazione alle ipotesi dell'articolo 6 del metodo. Le parti convengono che il costo operativo è quello indicato nel primo anno del piano tariffario. I costi operativi saranno inoltre adeguati alle necessità conseguenti alla realizzazione delle nuove opere adoperando a tal fine le formule per la determinazione dei costi operativi di riferimento, riparametrati al livello di efficienza vigente nell'anno.
7. Le tariffe possono, su determinazione dell'Autorità di Ambito, variare a seguito di:
 - disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di qualità del prodotto e del servizio o ove siano disposte variazioni al Metodo Normalizzato;
 - alle verifiche triennali di cui al punto 8 dell'articolo 8 del Metodo

Normalizzato;

- al verificarsi dei significativi scostamenti, di cui in particolare quelli previsti nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 8 del Metodo Normalizzato, tra le previsioni del Piano e l'andamento reale della gestione
 - variazioni delle previsioni del Piano che comportino l'adeguamento del Piano stesso ai sensi del successivo articolo 18.
8. Le parti convengono, come prescritto dal comma b dell'articolo 11 della L. 36/94, che la quantificazione e la valutazione degli elementi e dei costi che compongono le voci necessarie alla determinazione e le successive variazioni della tariffa dovranno essere sempre effettuate con criteri idonei a garantire il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione di cui alla presente convenzione.
9. Il Gestore dovrà informare l'utenza delle variazioni tariffarie, in maniera chiara e tempestiva, con particolare riguardo agli aumenti di tariffa e alle variazioni determinate da azioni volte ad ottenere il risparmio delle risorse ed il miglioramento del S.I.I.
10. I contributi di allaccio come determinato nel Regolamento di Utenza non sono computati tra i ricavi del Gestore ai fini del calcolo della tariffa

Articolo 12 bis Modulazione della tariffa nel periodo transitorio

1. Alle gestioni effettivamente prese in carico si applicherà il nuovo sistema tariffario in modo da assicurare al termine del periodo

transitorio di sei anni una tariffa unica d'ambito.

2. Nel periodo transitorio si procederà ad aumenti graduali delle tariffe inferiori a quelle di piano e, compatibilmente con l'esigenza di assicurare la copertura dei costi di piano, a progressive diminuzioni delle tariffe superiori a quelle di obiettivo.

Articolo 13) Canone di concessione per i beni affidati al Gestore e mutui pregressi

1. Il Gestore a partire dalla data di presa in consegna di opere ed impianti si prende in carico, con le modalità previste nell'allegato 2.4 "Determinazione e ripartizione del canone di concessione tra gli enti locali", il pagamento delle rate dei mutui di ciascun Comune e Consorzio idrico dell'ATO fino all'estinzione del mutuo (allegato 2.2 Mutui Pregressi):
 - in essere al momento della stipula della presente Convenzione;
 - relativi alla realizzazione di opere relative al S.I.I. di proprietà dei rispettivi Comuni o Consorzi.
2. Il Gestore corrisponderà annualmente, secondo le previsioni del Piano ed eventuali successive modifiche, all'Autorità di Ambito il canone di concessione per l'uso delle opere e dei beni affidati.
3. Il canone è determinato nell'allegato "2.4 determinazione e ripartizione del canone di concessione tra gli enti locali" e dovrà essere versato con le tempistiche e le modalità ivi indicate.

Articolo 14) Modalità di riscossione della tariffa

1. La tariffa è riscossa, previa fatturazione, dal Gestore con le modalità e la periodicità prevista nel capitolo 13 del Disciplinare Tecnico.

2. Il Gestore potrà richiedere per ogni utenza i depositi cauzionali così come previsto nel Regolamento di Utenza.

Articolo 15) Fondo speciale impianti di depurazione

1. In attuazione del comma 1, dell'articolo 14, della L. 36/94, gli importi relativi a servizi di fognatura e depurazione, ricossi dal Gestore, dovuti dall'utenza in assenza dei rispettivi servizi, sono versati dal Gestore, con le modalità ed i tempi previsti nel capitolo 15 del Disciplinare Tecnico, nel fondo vincolato per la realizzazione di impianti di depurazione che sarà a tale scopo costituito dall'Autorità di Ambito.

Articolo 16) Modalità di riparto dei corrispettivi con enti salvaguardati e soggetti tutelati

1. Il Gestore, salvo quanto previsto nel comma successivo, incasserà e liquiderà con le modalità e nei termini previsti nel capitolo 16 del Disciplinare Tecnico ed in osservanza di quanto concordato con l'apposita convenzione all'uopo sottoscritta, le somme relative ai servizi prestati da gli enti salvaguardati e/o tutelati di cui al precedente articolo 8.
2. Ai sensi dell'articolo 15 comma 2 della L.36/94, qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto il quale provvederà al successivo riparto tra i diversi gestori.

Articolo 17) Quota di tariffa per i costi di gestione delle aree di salvaguardia

1. Il Gestore verserà con le modalità riportate nelle convenzioni di cui all'articolo 5bis) la quota di tariffa riferita ai costi di gestione delle aree di salvaguardia situate nei rispettivi ambiti.

TITOLO IV - OPERE ED IMPIANTI

Articolo 18) Attuazione del Piano; Piano degli interventi; aggiornamento del Piano.

1. Il Gestore ha preso atto che l'Autorità di Ambito nel Piano ha individuato in via preliminare, coerentemente agli obiettivi qualitativi e quantitativi e alle modalità del servizio, le opere, impianti ed interventi sull'attuale sistema infrastrutturale del S.I.I. utili e necessari al raggiungimento di detti obiettivi; essi sono dettagliati nel Piano degli interventi, contenuto nel Piano stesso e saranno realizzati con le modalità e le risorse descritte nel capitolo 17 del Disciplinare Tecnico.
2. Le previsioni del Piano, a seguito delle verifiche previste nel capitolo 18 del Disciplinare Tecnico, saranno adeguate alle variazioni delle esigenze della popolazione e delle caratteristiche delle risorse, degli obiettivi posti anche in applicazione di innovazioni normative nazionali e regionali, dall'evoluzione tecnologica e gestionale dei servizi affidati, nonché da fatti naturali od imprevedibili; tali variazioni saranno promosse ed indirizzate dalla STO dell'A.ATO, che si avvarrà della piena collaborazione del Gestore, che a ciò si impegna, e determineranno coerentemente ai criteri indicati nel precedente articolo 12 e nel capitolo 12 del Disciplinare Tecnico, la eventuale ridefinizione delle modalità di esecuzione del servizio e

della tariffa.

3. Il Gestore dovrà proporre in sede di aggiornamento del Piano tutte le innovazioni utili al miglioramento dell'equilibrio economico finanziario della gestione del S.I.I. e/o capaci di produrre riduzioni della tariffa.
4. Il Gestore è comunque tenuto in ogni caso ad adeguare le attività affidate con il presente atto alle disposizioni normative vigenti, nei termini da esse previsti; ove necessario il Gestore comunicherà all'Autorità di Ambito la necessità di aggiornamento del Piano, ai sensi del comma precedente, determinata dall'applicazione di dette norme.

Articolo 19) Affidamento e consegna al Gestore delle opere

1. Ai sensi del precedente articolo 1 vengono affidati al Gestore le opere, impianti e canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio affidato, nonché le relative immobilizzazioni tecniche materiali ed immateriali relative all'esercizio del S.I.I. così come individuati e descritti nel capitolo 19 del Disciplinare Tecnico.
2. Il Gestore accetta ed assume i relativi oneri di quanto descritto al precedente comma nello stato di fatto e di diritto nel quale si trova.
3. Il Gestore acquista i beni disponibili, le provviste ed i materiali descritti nel capitolo 20 del Disciplinare Tecnico nei termini indicati nel capitolo 21 del Disciplinare Tecnico.
4. I beni indicati nei commi precedenti verranno consegnati al Gestore, nei termini e con le modalità previste nel capitolo 21 del Disciplinare Tecnico, dagli enti e soggetti che li gestiscono o custodiscono e che

ne garantiranno fino alla consegna la gestione.

Articolo 20) Modalità di conduzione delle opere e impianti; manutenzioni ordinarie e straordinarie - programmate ed impreviste.

1. Il Gestore per l'intera durata dell'affidamento e fino alla riconsegna dei beni inerenti il S.I.I. di cui al successivo articolo 24, è responsabile della manutenzione dei beni affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità secondo gli standards definiti nel capitolo 22 del Disciplinare Tecnico
2. Il Gestore è responsabile inoltre dell'adeguamento di tutti i beni affidati e di quelli successivamente realizzati alle norme tecniche di settore vigenti o emanate successivamente all'affidamento;
3. Il Gestore è tenuto alla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria così come previsti nel Piano degli interventi contenuto nel Piano ed ad ogni altro intervento imprevisto, operando con i criteri e le modalità di cui al capitolo 23 del Disciplinare Tecnico.
4. Qualora l'applicazione dei precedenti commi determini scostamenti significativi dalle previsioni del Piano le parti, su richiesta del Gestore, procederanno all'adeguamento del Piano stesso ai sensi del precedente articolo 18.

Articolo 21) Modalità di realizzazione di nuove opere e impianti

1. Il Gestore si impegna alla esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione delle opere previste in detto Piano degli interventi, che saranno eseguite, con le risorse indicate nel Piano finanziario, secondo le modalità definite nel capitolo 24 del Disciplinare Tecnico.
2. Il Gestore, per la progettazione, realizzazione, direzione lavori e

collaudo delle opere previste nel Piano è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di affidamento di servizi, forniture ed appalti di opere pubbliche. Il Gestore si impegna inoltre a rispettare i criteri di piano e di progetto indicati dalla STO dell'A.ATO.

3. La proprietà delle opere realizzate in esecuzione del Piano e dei suoi aggiornamenti è degli Enti locali secondo quanto tra di essi concordato. Tali opere verranno affidate in concessione al Gestore con le modalità di cui al precedente articolo 19.
4. E' facoltà degli enti locali interessati, con risorse proprie e previa stipula di apposita convenzione con il Gestore, realizzare direttamente in tutto o in parte le opere di adeguamento del S.I.I. previste nel Piano. Tali opere verranno affidate in concessione al Gestore con le modalità di cui al precedente articolo 19.
5. Qualora uno o più Comuni dell'ATO adottino nuovi strumenti urbanistici o ne varino sostanzialmente uno preesistente dovranno, ai sensi del punto 8.4.10 del D.P.C.M. 4/3/96, preventivamente sentire il Gestore e attraverso l'Autorità di Ambito provvedere all'adeguamento del Piano.

Articolo 22) Aree necessarie per il servizio

1. Al Gestore è conferito il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni necessarie alla esecuzione del servizio affidato, nonché all'utilizzo delle aree necessarie all'esercizio delle attività occorrenti per la prestazione del S.I.I. alle condizioni tecniche ed economiche indicate nel capitolo 25 del Disciplinare Tecnico.

2. L'affidamento del S.I.I. comporta l'uso gratuito del suolo così come indicato al punto 22.9. del Disciplinare Tecnico.

Articolo 23) Modalità di relazione con gli enti locali dell'ambito in tema di concessioni, autorizzazioni ed ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere e impianti e dei servizi inerenti il S.I.I.

1. Le parti convengono che ogni autorizzazione, concessione, permesso ed ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere e impianti e dei servizi inerente al S.I.I. così come definiti nel Piano, approvato dagli Enti Locali ricompresi nell'ATO 2, verrà rilasciato al Gestore nei tempi e modalità necessari alla esecuzione di servizi ed interventi previsti nel Piano.
2. Al fine di favorire il rispetto delle reciproche funzioni e ottimizzare i tempi e le modalità delle procedure necessarie al rilascio di quanto indicato nel precedente comma, l'Autorità di Ambito, supporterà le attività istruttorie e i rapporti tra il Gestore e gli enti competenti, attivando ove utile o necessario tutti gli strumenti di concertazione tra enti necessari.

Articolo 24) Restituzione di opere ed impianti.

1. Il Gestore restituirà, con le modalità di cui al capitolo 26 del Disciplinare Tecnico, al gestore indicato dall'Autorità di Ambito - alla scadenza della convenzione, o in ogni altro caso di anticipazione di detto termine, di risoluzione o di decadenza in essa previsto - le opere, impianti ed aree affidategli in concessione, comprese quelle di cui all'art. 21 e le opere ed impianti di cui non fosse stata terminata la realizzazione, in buono stato di conservazione e per quelli in uso in

efficiente stato di funzionamento, definito dagli standard di cui al capitolo 22 del Disciplinare Tecnico.

2. Per le opere e impianti di cui al precedente comma, sarà a carico del gestore subentrante il rimborso al Gestore uscente dell'importo del valore delle opere da quest'ultimo effettivamente anticipato, e non ancora restituitogli tramite la tariffa già incassata fino al momento del trasferimento delle opere stesse, esclusivamente nella misura e con le modalità previste dal Piano e di cui al capitolo 12 del Disciplinare Tecnico. Il gestore subentrante recupererà tale importo sulla tariffa che incasserà.
3. Il Gestore si impegna alla prosecuzione della gestione del servizio affidato oltre che in ogni situazione e condizione, anche oltre il termine della presente convenzione fino alla formale consegna delle opere ed impianti ad altro gestore indicato dall'Autorità di Ambito.
4. Qualora, per le previsioni del Piano, o per sue modificazioni, un bene affidato in concessione al Gestore per l'esercizio del S.I.I. non risultasse in tal senso utilizzato od utilizzabile esso dovrà essere restituito all'ente indicato dall'Autorità di Ambito, con le modalità di cui al capitolo 26 del Disciplinare Tecnico

TITOLO V - PERSONALE

Articolo 25) Obblighi del Gestore

1. Il Gestore si obbliga, e si impegna ad obbligare ogni soggetto esecutore di attività del servizio affidatogli:
 - ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;

- ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria;
 - a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento alla legge 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro;
2. E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'Autorità di Ambito per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto del presente concessione e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto a qualsiasi titolo da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate al Gestore.

Articolo 26) Personale degli enti gestori di servizi idrici

1. Il Gestore assume, ai sensi e nei limiti della legge regionale n. 26 del 9 luglio 1998, il personale dipendente dai Comuni, dai Consorzi, dalle Aziende Speciali e dagli altri Enti Pubblici ed esclusivamente utilizzato nella gestione di servizi rientranti nel S.I.I.
2. Il personale di cui al precedente comma è assunto, all'atto della presa in carico delle singole gestioni, nei termini, con le modalità e le condizioni di cui al capitolo 27 del Disciplinare Tecnico, ed è nominativamente indicato nel relativo allegato.
3. Il Gestore, compatibilmente con le proprie esigenze economiche organizzative, assume altresì il personale dipendente a tempo

indeterminato da aziende private che operano in regime di concessione di gestione dei servizi degli Enti locali dell'ATO, esclusivamente adibito ai servizi idrici rientranti nel S.I.I., già affidati alla data di pubblicazione della L.R. 6/96 e in servizio a tale data; i requisiti di cui sopra saranno accertati d'intesa tra l'A.ATO e il Gestore.

4. Al personale pubblico o privato dipendente a tempo indeterminato da aziende pubbliche e private che operano in regime di concessione di gestione dei servizi degli Enti locali dell'ATO, esclusivamente adibito ai servizi idrici rientranti nel S.I.I., assunto e in servizio dopo la pubblicazione della L.R. 6/96 e prima della pubblicazione della L.R. 26/98, e in servizio alla data di presa in carico da parte del Gestore del servizio dell'Ente locale concedente, verrà riconosciuto un titolo di preferenza nelle eventuali nuove assunzioni del Gestore, in linea con un protocollo che sarà concordato d'intesa tra l'A.ATO e il Gestore stesso.

TITOLO VI - INFORMAZIONE E CONTROLLO

Articolo 27) Dati sulla gestione

1. Il Gestore al fine di assicurare l'ottimale:
 - raggiungimento degli obiettivi della L. 36/94;
 - verifica dell'adempimento delle previsioni della presente convenzione,
 - verifica dello stato di consistenza e di manutenzione degli impianti;
 - applicazione dei criteri di verifica e adeguamento del

Piano e conseguente determinazione della tariffa;

- comunicazioni previste nel Disciplinare Tecnico e nel Manuale di Gestione;
- subentro od trasferimento della gestione del S.I.I. in tutti i casi previsti dalla presente convenzione;

è tenuto, nel rispetto della sua autonomia di organizzazione del servizio, a raccogliere e fornire all'Autorità di Ambito tutte le idonee notizie tecniche, qualitative e quantitative sul servizio effettuato, con le modalità e periodicità indicate nel capitolo 28 del Disciplinare Tecnico. Il Gestore a tal fine dovrà dotarsi delle strutture e delle metodologie di monitoraggio e controllo del S.I.I. idonee a fornire le menzionate informazioni.

2. Il Gestore si obbliga inoltre a far certificare da società abilitata il proprio bilancio, redatto per le attività inerenti il S.I.I. con i criteri indicati dall'articolo 9 del Metodo Normalizzato, come meglio specificati nel capitolo 29 del Disciplinare Tecnico.

Articolo 28) Controlli dell'Autorità di Ambito

1. L'Autorità di Ambito si riserva ogni più ampia facoltà di eseguire, direttamente o tramite soggetti o professionisti da essa incaricati, ogni controllo necessario ad accertare la esecuzione del servizio secondo la qualità, le modalità ed i criteri previsti nella presente convenzione.
2. Il Gestore, nel rispetto di motivate ed oggettive esigenze di buona conduzione del servizio, si adopererà per consentire le attività di controllo di cui al precedente comma.

TITOLO VII - GARANZIE E SANZIONI

Articolo 29) Garanzie e compagine sociale del Gestore

1. Data la caratteristica del servizio affidato e la necessità del perdurare, per tutta la durata della presente convenzione, delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario per la gestione del servizio è fatto obbligo al Gestore di comunicare all'Autorità di Ambito, ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita di tali caratteristiche.
2. Sono sottoposte in particolare al gradimento dell'Autorità di Ambito le variazioni soggettive della compagine sociale del Gestore; il gradimento dell'Autorità di Ambito è vincolato alla sola verifica del permanere delle garanzie tecniche, economiche e finanziarie che sono state a base dell'affidamento regolato dal presente atto. Il gradimento od il motivato diniego di gradimento deve essere espresso entro trenta giorni dalla data della formale richiesta; trascorso detto termine il gradimento si ritiene rilasciato.
3. Il venire meno delle garanzie tecniche, economiche e finanziarie che sono state a base dell'affidamento del presente atto in capo al soggetto gestore è motivo di risoluzione della presente convenzione.

Articolo 30) Inadempimenti e Penali

1. Le parti concordano che sono considerati gravi inadempimenti, ai fini dell'eventuale risoluzione :
 - mancato rispetto del piano degli investimenti, successivamente alla fase di avvio (primi sei anni), qualora nell'arco di sei anni il gestore realizzi, per fatti esclusivamente a lui imputabili,

investimenti in misura inferiore al 60% rispetto a quelli previsti nel Piano, sempre che trattasi di investimenti riconosciuti in tariffa.

- mancato rilascio o rinnovo delle garanzie disciplinate dal presente atto nel termine di un anno dalla escussione;
 - la interruzione totale del servizio di acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a cinque giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del Gestore;
 - la mancata e reiterata realizzazione della manutenzione delle opere e degli impianti primari che abbia arrecato un pregiudizio grave, diffuso e duraturo al S.I.I..
2. In ogni caso l'A.ATO, per mezzo della S.T.O., è tenuto a contestare gli inadempimenti con raccomandata A/R da inviare al gestore dando a quest'ultimo un congruo termine per presentare proprie giustificazioni. Qualora l'A.ATO ritenga le giustificazioni infondate, o in assenza delle stesse, dovrà inviare al gestore diffida ad adempiere a mezzo raccomandata A/R dando un termine, di norma non inferiore a 90 giorni e, comunque congruo in relazione alla natura dell'inadempimento e all'attività necessaria a porvi rimedio. Qualora con la diffida si contesti la violazione di una delle clausole di cui al punto 1 del presente articolo, la diffida dovrà essere comunicata con atto notificato.
3. Ai sensi dell'art. 1462 c.c.. la presentazione di eventuali giustificazioni od il ricorso a procedure arbitrali, di cui al successivo articolo 36, non fanno venire meno l'obbligo del Gestore a garantire

la continuità di servizio.

4. Le penali per inadempimenti sono regolate all'art. 30 del Disciplinare Tecnico previa contestazione e successiva diffida ad adempiere come indicato al precedente punto 2. I termini ad adempiere sono ridotti a trenta giorni.
5. Successivamente alla fase di avvio (primi sei anni), qualora il Gestore realizzi nell'arco di ciascun triennio investimenti nella misura inferiore al 80% di quelli previsti nel Piano degli Investimenti, per colpa del Gestore, è soggetto al pagamento di una penale. La penale è pari al 4% della differenza, in termini monetari, tra il valore degli investimenti realizzati e l'80% di quelli previsti dal Piano degli investimenti.

Articolo 31) Cauzioni

1. Il Gestore, a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione del pagamento delle penali tutte disciplinate dal presente atto e dai suoi allegati e di ogni risarcimento, a qualsiasi titolo dovuto, si impegna a consegnare prima della stipula della presente convenzione una o più fidejussioni bancarie o polizza assicurativa, a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione, rilasciate da primari istituti di credito o assicurativi, per un importo calcolato con le modalità di cui all'art. 31 del Disciplinare Tecnico valide per tutta la durata dell'affidamento e secondo lo schema di fidejussione o polizza predisposta dall'A.ATO
2. L'Autorità di Ambito, ai fini dell'escussione non avrà altro onere che la richiesta al garante ed al gestore, dell'ammontare delle somme

a qualsiasi titolo dovute da quest'ultimo. Il gestore si impegna a ricostituire il valore delle garanzie entro sessanta giorni dall'avvenuta escussione.

3. L'entità complessiva della/e garanzie dovrà essere adeguata, con la periodicità e i criteri di cui al citato capitolo 31 del Disciplinare Tecnico, in funzione del variare dell'importo delle somme in base alle quali è stata calcolata.

Articolo 32) Assicurazioni

1. Il Gestore terrà indenne l'Autorità di Ambito da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività da esso poste in essere o ad esso affidate in forza della presente convenzione. Al fine di diminuire il pregiudizio derivante al S.I.I. da rischi legati ad eventi imprevedibili, il Gestore stipulerà appositi contratti assicurativi per i rischi e nei termini e con le modalità definiti nel capitolo 32 del Disciplinare Tecnico

Articolo 33) Sostituzione provvisoria

1. Qualora il Gestore non adempia alle prescrizioni di cui alle diffide del precedente articolo 30, determinando gravi pregiudizi alla erogazione dei servizi affidati, fermo il diritto al risarcimento dei danni, sarà facoltà dell'Autorità di Ambito provvedere, previa ulteriore diffida, direttamente, o a mezzo di soggetti da essa incaricati, alla esecuzione delle attività od opere richieste con spese a carico del gestore.
2. Nel caso in cui, per le opere o attività oggetto di provvisoria sostituzione, siano in corso operazioni di finanza di progetto,

l'Autorità d'Ambito agirà di concerto con le banche finanziatrici, per far sì che il soggetto incaricato della gestione provvisoria assuma l'onere relativo alla parte di opera o attività cui afferisce la sostituzione. Sarà cura dell'Autorità di Ambito, con l'ausilio delle banche che finanziano il progetto del gestore, verificare che il soggetto incaricato all'esecuzione delle attività richieste abbia i necessari requisiti finanziari oltreché tecnici per eseguire le attività richieste e far fronte agli oneri finanziari connessi al finanziamento da esso così assunto.

Articolo 34) Risoluzione

1. Le parti concordano che la presente convenzione si risolverà ai sensi della normativa vigente, nel caso in cui il gestore sia sottoposto ad una procedura concorsuale.
2. In caso di risoluzione l'Autorità di Ambito comunicherà al Gestore le modalità, anche temporali, e gli obblighi per il trasferimento del Servizio Idrico Integrato.
3. L'Autorità di Ambito ha facoltà di rivalersi dei danni, oneri e spese derivanti dalla risoluzione, a qualsiasi titolo, della presente convenzione anche sulle garanzie di cui al precedente articolo 31.
4. Nel caso in cui il Gestore, al momento della risoluzione della presente convenzione, risulti avere in corso operazioni di finanza di progetto, l'Autorità di Ambito, nei casi di cui al presente articolo ed all'articolo 33, provvederà alla selezione del nuovo gestore del Servizio Idrico Integrato, introducendo quale requisito nella procedura di gara l'obbligo e la capacità del nuovo concessionario di

far fronte al debito del progetto in essere.

Articolo 35) Recesso e riscatto

1. E' escluso il recesso del Gestore;
2. Al Gestore, alla scadenza della convenzione o in caso di scioglimento anticipato, a qualsiasi titolo, della stessa è dovuto un indennizzo, dal Gestore sub-entrante, pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, per le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali realizzate in attuazione dei piani di investimento ferma la continuità del S.I.I. fino alla consegna dei beni al soggetto indicato dall'Autorità di Ambito, alle condizioni di cui la presente convenzione.

Articolo 36) Clausola compromissoria

1. In caso di disaccordo o controversia, le parti esperiranno un tentativo di amichevole composizione che dovrà essere raggiunta nel termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della contestazione, da effettuarsi in forma scritta e a mezzo di lettera raccomandata dalla parte che vi abbia interesse. Decorso inutilmente detto termine la questione sarà deferita al Collegio Arbitrale di cui al successivo punto 2.
2. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e validità della convenzione, sarà di competenza di un Collegio Arbitrale.
3. Il Collegio Arbitrale sarà composto da 3 (tre) arbitri da nominare uno per ciascuna delle parti ed il terzo arbitro, avente la qualifica di Presidente, da nominarsi di comune accordo dai primi due arbitri

entro 15 (quindici) giorni dalla nomina del secondo arbitro.

4. La parte che intende promuovere l'arbitrato dovrà comunicare all'altra parte, con raccomandata con ricevuta di ritorno, il nome, il cognome ed il domicilio professionale del proprio arbitro. L'altra parte, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà a sua volta comunicare, con raccomandata con ricevuta di ritorno, il nome, il cognome ed il domicilio professionale del proprio arbitro.
5. In caso di inerzia di una delle parti in relazione alla nomina dell'arbitro di rispettiva competenza ovvero in caso di disaccordo dei due arbitri circa la designazione del terzo arbitro, provvederà alla nomina il Presidente del Tribunale di Roma, su istanza della parte interessata. Il Collegio Arbitrale avrà sede a Roma e dovrà decidere in via rituale e secondo diritto nel termine di 90 (novanta) giorni dalla accettazione della nomina.

Articolo 37) Oneri fiscali

1. Ogni onere fiscale comunque nascente dalla presente convenzione è a carico del Gestore

Articolo 38) Segreteria Tecnico Operativa

1. La STO espleta, per conto dell'A.ATO, tutte le attività tecniche, economico finanziarie ed amministrative, di controllo, ispezione, verifica, pianificazione e programmazione indicate nella presente Convenzione e nei suoi allegati.
2. La STO, costituita e regolata ai sensi del decreto Legislativo 267/2000, può convocare, d'intesa con il Gestore, le Conferenze dei

Servizi per l'approvazione dei progetti di intervento.

Articolo 39) Rinvio alla normativa

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alla L. 36/94, alla L.R. 6/96al D.P.C.M. 4 marzo 1996 n 47, al Metodo Normalizzato per la determinazione delle tariffe idriche.

Articolo 40) Allegati

1. Sono allegati alla presente convenzione e ne formano parte integrante e sostanziale i seguenti documenti sottoscritti dalle parti:
 - 1.1 Garanzie tecnico economiche del gestore
 - 1.2 Documentazione deposito cauzionale
 - 2 DISCIPLINARE TECNICO
 - 2.1 Modalità di avvio del S.I.I.
 - 2.2 Mutui pregressi
 - 2.3 Elenco del personale da trasferire al gestore
 - 2.4 Determinazione e ripartizione del canone di concessione tra gli Enti Locali
 - 3 MANUALE DI GESTIONE DEL S.I.I.
 - 3.1 specifiche tecniche per la progettazione
 - 3.2 specifiche per le attività di manutenzione
 - 3.3 specifiche per i prelievi e le analisi di laboratorio
 - 3.4 organizzazione iniziale della gestione
 - 3.5 specifiche per l'allestimento ed il mantenimento del s.i.t.
- DISCIPLINA DEL RAPPORTO CON L'UTENZA
 - 4.1 Carta del servizio idrico integrato

4.2 Regolamento di utenza

- CONVENZIONI PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA I
CONSORZI DI BONIFICA E L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO

5.1 Tevere e Agro Romano

5.2 Pratica di Mare

5.3 A Sud di Anagni

- PIANO D'AMBITO

- RICOGNIZIONE DEL TERRITORIO

A1 Relazione generale sul territorio

A1/1 Allegato 1 - dati demografici comunali

A2 Relazione idrogeologica

--- Carte Tematiche

A3/1 L'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Lazio Centrale - Roma

A3/2a Aree di Studio fuori ATO 2 - foglio a

A3/2b Aree di Studio fuori ATO 2 - foglio b

A3/3a Reticolo della Carta Tecnica Regionale - inquadramento regionale

A3/3b Reticolo della Carta Tecnica Regionale - ATO 1

A3/3c Reticolo della Carta Tecnica Regionale - ATO 2

A3/3d Reticolo della Carta Tecnica Regionale - ATO 3

A3/3e Reticolo della Carta Tecnica Regionale - ATO 4 e ATO 5

A3/4 Le Aziende Sanitarie Locali

A3/5a Reticolo idrografico e limiti di competenza delle A. di Bacino – foglio a

A3/5b Reticolo idrografico e limiti di competenza delle A. di Bacino –

foglio b

A3/6a Comunità montane - inquadramento regionale

A3/6b Comunità montane - ATO 1

A3/6c Comunità montane - ATO 2

A3/6d Comunità montane - ATO 3

A3/6e Comunità montane - ATO 4 e ATO 5

A3/7 Consorzi di Bonifica

A3/8 I Consorzi di gestione preesistenti al Servizio Idrico Integrato

A3/9a Le risorse idriche - foglio a

A3/9b Le risorse idriche - foglio b

A3/10a Le adduzioni idriche - foglio a

A3/10b Le adduzioni idriche - foglio b

A3/11 I depuratori

A2/12a I sottobacini idrografici nell'area di studio - foglio a

A2/12b I sottobacini idrografici nell'area di studio - foglio b

A2/13 Dati analitici sui bacini imbriferi

- RICOGNIZIONE DEI SERVIZI

B1 Relazione sulla ricognizione eseguita (anno 1999)

B2 Data base su CD - dati alfanumerici

- dati cartografici

- tabelle sinottiche

- ANALISI E INTEGRAZIONE DELLA RICOGNIZIONE

C1 Relazione sull'analisi ed integrazione della ricognizione

- Schede tecniche di sintesi, monografie e schemi:

C2/1 Comune di Oriolo Romano

- C2/2 Comune di Vejano
- C2/3 Comune di Affile
- C2/4 Comune di Agosta
- C2/5 Comune di Albano Laziale
- C2/6 Comune di Allumiere
- C2/7 Comune di Anguillara Sabazia
- C2/8 Comune di Articoli Corrado
- C2/9 Comune di Arcinazzo Romano
- C2/10 Comune di Ardea
- C2/11 Comune di Ariccia
- C2/12 Comune di Arsoli
- C2/13 Comune di Bracciano
- C2/14 Comune di Camerata Nuova
- C2/15 Comune di Canale Monterano
- C2/16 Comune di Canterano
- C2/17 Comune di Capena
- C2/18 Comune di Casape
- C2/19 Comune di Castel Gandolfo
- C2/20 Comune di Castel Madama
- C2/21 Comune di Castel San Pietro Romano
- C2/22 Comune di Castel Nuovo di Porto
- C2/23 Comune di Cerreto Laziale
- C2/24 Comune di Cervara di Roma
- C2/25 Comune di Cerveteri
- C2/26 Comune di Ciampino

C2/27 Comune di Ciciliano
C2/28 Comune di Cineto Romano
C2/29 Comune di Civitavecchia
C2/30 Comune di Civitella San Paolo
C2/31 Comune di Colonna
C2/32 Comune di Fiano Romano
C2/33 Comune di Filacciano
C2/34 Comune di Fiumicino
C2/35 Comune di Formello
C2/36 Comune di Frascati
C2/37 Comune di Galliciano nel Lazio
C2/38 Comune di Genzano
C2/39 Comune di Gerano
C2/40 Comune di Grottaferrata
C2/41 Comune di Guidonia Montecelio
C2/42 Comune di Jenne
C2/43 Comune di Ladispoli
C2/44 Comune di Lanuvio
C2/45 Comune di Lariano
C2/46 Comune di Licenza
C2/47 Comune di Mandela
C2/48 Comune di Manziana
C2/49 Comune di Marano Equo
C2/50 Comune di Marcellina
C2/51 Comune di Marino

C2/52 Comune di Mentana
C2/53 Comune di Monte Porzio Catone
C2/54 Comune di Montecompatri
C2/55 Comune di Monterotondo
C2/56 Comune di Morlupo
C2/57 Comune di Nazzano
C2/58 Comune di Nemi
C2/59 Comune di Palestrina
C2/60 Comune di Percile
C2/61 Comune di Pisoniano
C2/62 Comune di Poli
C2/63 Comune di Pomezia
C2/64 Comune di Ponzano Romano
C2/65 Comune di Riano
C2/66 Comune di Rignano Flaminio
C2/67 Comune di Rio Freddo
C2/68 Comune di Rocca Canterano
C2/69 Comune di Rocca di Papa
C2/70 Comune di Rocca Priora
C2/71 Comune di Rocca Santo Stefano
C2/72 Comune di Roccagiovine
C2/73 Comune di Roma
C2/74 Comune di Roviano
C2/75 Comune di Sant'Angelo Romano
C2/76 Comune di San Cesareo

C2/77 Comune di San Gregorio da Sassolo
C2/78 Comune di Santa Marinella
C2/79 Comune di Sant'Oreste
C2/80 Comune di San Polo dei Cavalieri
C2/81 Comune di Sacrofano
C2/82 Comune di Sambuci
C2/83 Comune di Saracinesco
C2/84 Comune di Subiaco
C2/85 Comune di Tivoli
C2/86 Comune di Tolfa
C2/87 Comune di Torrita Tiberina
C2/88 Comune di Trevignano
C2/89 Comune di Vallepietra
C2/90 Comune di Velletri
C2/91 Comune di Vicovaro
C2/92 Comune di Zagarolo
C2/93 Comune di Filettino
C2/94 Comune di Trevi nel Lazio
C2/95 Comune di Artena
C2/96 Comune di Bellegra
C2/97 Comune di Capranica Prenestina
C2/98 Comune di Carpineto Romano
C2/99 Comune di Cave
C2/100 Comune di Colferro
C2/101 Comune di Gavignano

C2/102 Comune di Genazzano
C2/103 Comune di Gorga
C2/104 Comune di Labico
C2/105 Comune di Montelanico
C2/106 Comune di Olevano Romano
C2/107 Comune di Rocca di Cave
C2/108 Comune di Roiate
C2/109 Comune di San Vito Romano
C2/110 Comune di Segni
C2/111 Comune di Valmontone
C3/1 Consorzio Acquedotto del Simbrivio
C3/2 Consorzio Co.bi.s.
C3/3 Consorzio Co.r.ec.alt
C3/4 Consorzio Doganella
C3/5 Consorzio Ecologico Prenestino
C3/6 Consorzio Ex-Casmez Regione Lazio
C3/7 Consorzio Idraulico Sabino
C3/8 Consorzio Medio Tirreno
C3/9 Consorzio Nemi-Genzano
C3/10 Consorzio Nuovo Mignone
C3/11 Consorzio Peschiera
C3/12 Comprensorio territoriale Carpineto Romano, Montelanico,
Gavignano, Gorga e Segni
C4/1 Acquedotto Acqua Marcia
C4/2 Acquedotto di Bracciano

- C4/3 Acquedotto del Peschiera
- C4/4 Acquedotto Nuovo Vergine
- C4/5 Acquedotto Appio Alessandrino
- C4/6 Acquedotto del Pertuso

- PIANO DEGLI INTERVENTI

D1 Relazione sulla individuazione degli interventi

PIANO ECONOMICO TARIFFARIO

E1 Relazione sul piano economico e finanziario

E2 Modello economico finanziario con la determinazione della tariffa

Roma lì 6 agosto 2002

ACEA ATO2 S.p.A.	Il PRESIDENTE DELLA
Nella qualità di	PROVINCIA DI ROMA
Presidente	Nella qualità di Coordinatore dell'ATO
Biagio Eramo	Silvano Moffa

Le clausole della presente convenzione sono state discusse, esaminate, approvate e predisposte dalle parti singolarmente e nel loro insieme, unitamente ai documenti allegati, e devono intendersi sottoscritte ed accettate singolarmente e nel loro insieme. Ai sensi dell'art.1341 e segg. Cod. Civ. Acea Ato2 S.p.A. approva comunque specificamente le seguenti clausole:art.2 (divieto di sub-affidamento anche parziale del servizio); art. 3 (modalità di affidamento da parte del Gestore di attività comprese nel servizio affidato); art. 5bis (interferenze inter ambito); art.7 (modalità di esecuzione della gestione del S.I.I.); art. 8 (Enti salvaguardati e Soggetti Tutelati);art.8bis (interferenze interne all'ATO); art.24.3 (impegno alla

prosecuzione della gestione); art. 25 (obblighi del gestore); art.26 (personale degli Enti gestori dei servizi idrici); art.29 (garanzie e compagine sociale del gestore); art.30.3 (limitazione alla proponibilità di eccezioni al fine di ritardare o evitare le prestazioni dovute); art.31 (cauzioni); art.33 (sostituzione provvisoria); art. 35 (recesso e riscatto); art. 36 (clausola compromissoria)